RISGUARDANTE LA TERZA SERIE DEI LAVORI PER LA SISTEMAZIONE DEL TEVERE

Art. 3

Ai lavori da farsi dallo Stato e dal comune di Roma per la sistemazione idraulica del fiume e pei lavori stradali ed edilizi del lungo Tevere, potranno essere applicate per decreto Reale, udito il Consiglio comunale di Roma ed il Consiglio di Stato, tutte o parte delle disposizioni contenute negli articoli 12, 13, 15 e 17 della legge.

Versione in vigore dal 8 maggio 1886, non più in vigore dal 23 luglio 1886 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Risguardante la terza serie dei lavori per la sistemazione del Tevere
Estremi	Legge 15 aprile 1886, n. 3791
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 1886

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/risguardante-la-terza-serie-dei-lavori-per-la-sistemazione-del-tevere/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it